

TRIBUNALE

Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019 — Italia e a./Commissione

(Cause riunite T-98/16, T-196/16 e T-198/16) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Intervento di un consorzio di diritto privato tra banche in favore di uno dei suoi membri — Autorizzazione dell'intervento da parte della banca centrale dello Stato membro — Decisione che dichiara l'aiuto incompatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Nozione di aiuto di Stato — Imputabilità allo Stato — Risorse statali»)

(2019/C 155/42)

Lingua processuale: l'italiano

Parti

Ricorrente nella causa T-98/16: Repubblica italiana (rappresentanti: G. Palmieri, agente, assistita da S. Fiorentino e P. Gentili, avvocati dello Stato)

Ricorrente nella causa T-196/16: Banca Popolare di Bari SCpA, già Tercas-Cassa di risparmio della provincia di Teramo SpA (Banca Tercas SpA) (Teramo, Italia), (rappresentanti: A. Santa Maria, M. Crisostomo, E. Gambaro e F. Mazzocchi, avvocati)

Ricorrente nella causa T-198/16: Fondo interbancario di tutela dei depositi (Roma, Italia) (rappresentanti: M. Siragusa, G. Scassellati Sforzolini e G. Faella, avvocati)

Convenuta: Commissione europea (rappresentanti: P. Stancanelli, L. Flynn, A. Bouchagiar e D. Recchia, agenti)

Interveniente a sostegno del ricorrente nella causa T-198/16: Banca d'Italia, (rappresentanti: M. Perassi, O. Capolino, M. Marcucci e M. Todino, avvocati)

Oggetto

Domanda basata sull'articolo 263 TFUE e diretta all'annullamento della decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas (GU 2016, L 203, pag. 1).

Dispositivo

- 1) *La decisione (UE) 2016/1208 della Commissione, del 23 dicembre 2015, relativa all'aiuto di Stato SA.39451 (2015/C) (ex 2015/NN) cui l'Italia ha dato esecuzione a favore di Banca Tercas, è annullata.*
- 2) *La Commissione europea è condannata alle spese.*

⁽¹⁾ GU C 145 del 25.4.2016.

Sentenza del Tribunale del 12 marzo 2019 — Perry Ellis International Group/EUIPO(Causa T-220/16) ⁽¹⁾

[«Marchio dell'Unione europea — Domanda di marchio dell'Unione europea denominativo PRO PLAYER — Impedimento alla registrazione assoluto — Carattere descrittivo — Articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (CE) n. 207/2009 [divenuto articolo 7, paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001]»]

(2019/C 155/43)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Perry Ellis International Group Holdings Ltd (Nassau, Bahamas) (rappresentanti: O. Günzel e C. Tenkhoff, avvocati)

Convenuto: Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (rappresentanti: L. Rampini e K. Markakis, agenti)

Oggetto

Ricorso proposto avverso la decisione della seconda commissione di ricorso dell'EUIPO del 24 febbraio 2016 (procedimento R 1091/2015-2), riguardante una domanda di registrazione del segno denominativo PRO PLAYER come marchio dell'Unione europea.

Dispositivo

- 1) Il ricorso è respinto.
- 2) La Perry Ellis International Group Holdings Ltd supporterà, oltre alle proprie spese, quelle sostenute dall'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO).

⁽¹⁾ GU C 232 del 27.6.2016.

Sentenza del Tribunale del 19 marzo 2019 — Inpost Paczkomaty e Inpost/Commissione(Cause riunite T-282/16 e T-283/16) ⁽¹⁾

(«Aiuti di Stato — Settore postale — Compensazione del costo netto risultante dagli obblighi del servizio universale — Decisione che dichiara l'aiuto compatibile con il mercato interno — Ricorso di annullamento — Interesse ad agire — Obbligo di motivazione — Parità di trattamento — Proporzionalità — Diritto di proprietà — Libertà d'impresa»)

(2019/C 155/44)

Lingua processuale: il polacco

Parti

Ricorrente nella causa T-282/16: Inpost Paczkomaty sp. z o.o. (Cracovia, Polonia) (rappresentanti: inizialmente T. Proć, successivamente M. Doktor, avvocati)